

**Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2024/1785 e della direttiva 1999/31/CE
(Atto n. 420)**

Memoria ASSOAMBIENTE

In relazione allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti (Atto n. 420) attualmente all'esame dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), della V Commissione (Bilancio) per i profili di carattere finanziario e della XIV Commissione (Politiche dell'UE) per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria della Camera dei deputati, e della 8ª Commissione (Ambiente ed Energia) e 5ª Commissione (Bilancio) per i profili finanziari del Senato della Repubblica si trasmette, come richiesto, la memoria scritta di Assoambiente.

Assoambiente è l'Associazione che storicamente rappresenta a livello nazionale ed europeo le imprese che operano in Italia nell'ambito dei servizi di igiene ambientale (raccolta e trasporto, riciclo, intermediazione, recupero e smaltimento rifiuti), delle bonifiche e delle Filiere dell'Economia circolare.

Pur condividendo le finalità dei richiamati provvedimenti europei che rafforzano il quadro europeo della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento, promuovono l'impiego delle migliori tecniche disponibili (BAT), in ottica di decarbonizzazione e rafforzamento dell'Economia circolare, vorremmo portare all'attenzione delle Spettabili Commissioni alcuni profili di criticità che riguardano esclusivamente specifiche modalità con cui lo schema di decreto legislativo recepisce la disciplina europea nell'ordinamento nazionale, prevedendo, in diversi casi, livelli di regolazione che sembrano eccedere quelli richiesti dal legislatore unionale.

Da un esame dello schema di provvedimento sono stati infatti passaggi che risultano particolarmente pregiudizievoli per gli investimenti nel settore e meritano particolare attenzione in fase di espressione del parere da parte delle Spettabili Commissioni, in quanto introducono un approccio marcatamente sbilanciato sul versante sanzionatorio e autorizzativo, senza tenere adeguatamente conto della realtà operativa degli impianti industriali e del principio di proporzionalità che dovrebbe caratterizzare ogni sistema regolatorio. Una impostazione di questo tipo rischia di trasformare l'AIA da strumento orientato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali a strumento prevalentemente repressivo, con inevitabili ricadute sugli investimenti industriali e sulla competitività delle imprese, in un contesto caratterizzato già da crescente incertezza regolatoria, nel quale la conformità alle prescrizioni e alle migliori tecniche disponibili potrebbe non essere più considerata sufficiente a garantire la stabilità del quadro autorizzativo.

Il combinato disposto tra rafforzamento delle prescrizioni, aumento della discrezionalità amministrativa, possibilità di riesami autorizzativi sempre più frequenti ed irrigidimento del sistema sanzionatorio rischia inoltre di produrre un effetto diametralmente opposto rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva europea. In assenza di un quadro normativo stabile, prevedibile e proporzionato, gli operatori potrebbero essere sempre meno incentivati a investire in nuovi impianti o nell'ampliamento e ammodernamento di

quelli esistenti. Settori strategici per la transizione ecologica, quali il recupero dei rifiuti e il riciclo, richiedono investimenti particolarmente rilevanti e orizzonti temporali di rientro molto lunghi. Se il rischio regolatorio diventa eccessivo, il risultato concreto sarà quello di allontanare gli investimenti dal settore, rallentando proprio lo sviluppo dell'Economia Circolare e della decarbonizzazione che la normativa italiana ed europea dichiarano di voler promuovere.

Le criticità contenute nello schema di decreto sono principalmente riconducibili in primo alla previsione (contenuta nell'art. 9 dello schema di decreto, commi 2 e 2-bis, che modifica l'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006) che **per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII** (che comprende anche al punto 5 le installazioni di gestione dei rifiuti), **le Regioni hanno facoltà di emanare, requisiti generali regionali che contemplino “limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale”**.

Tale nuova previsione, a cascata, determina le seguenti gravi ricadute:

- **il superamento della logica del range** prevista dalle conclusioni BAT in cui l'intervallo è concepito proprio per adattare i valori alle caratteristiche della singola installazione, che possono variare in funzione dell'età dell'impianto, della configurazione tecnica, delle condizioni di sito e del processo adottato. Fissare per intere sottocategorie valori corrispondenti alle tecniche più performanti significa, di fatto, eliminare la funzione stessa del range BAT;
- **il superamento del principio cardine della disciplina AIA**, secondo cui le condizioni autorizzative devono essere calibrate sulle specifiche caratteristiche dell'impianto e del contesto territoriale (vigente art. 29-sexies, comma 4). Ne deriverebbe un rilascio dell'AIA basato su una mera verifica documentale, senza istruttoria individuale né valutazione delle condizioni sito-specifiche, in contrasto con quanto previsto dai commi 5, 5-bis, 6 e 8 dell'art. 29-quater;
- **il rischio di frammentazione regionale** derivante dal fatto che nelle more dell'emanazione dei decreti nazionali previsti dal nuovo art. 29-bis, comma 2 (cfr. art. 9 dello schema di decreto) ogni Regione potrebbe adottare, ai sensi del nuovo comma 2-bis dello stesso articolo 9, requisiti generali propri, con esiti potenzialmente disallineati tra territori fino al primo rinnovo successivo ai futuri decreti statali o alle nuove BAT Conclusions;
- il mancato rispetto del **divieto di gold plating** nel recepimento delle norme europee ossia il divieto di “prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime”, come riportato dalla legge 234/2012 secondo il quale il recepimento delle norme europee deve essere quanto più possibile fedele a quelli che sono i testi europei, non solo perché frutto di un processo legislativo già consolidato, armonizzato e partecipato, il cui obiettivo era e resta quello di rendere la transizione un'opportunità e non un vincolo ma anche per non penalizzare, con ulteriori vincoli, le nostre imprese rispetto al contesto concorrenziale con le imprese presenti negli altri Paesi UE determinando uno svantaggio competitivo per il nostro Paese rispetto agli altri Stati Membri e andando a impattare negativamente il flusso di investimenti.

Su tale punto si chiede pertanto alle Spettabili Commissioni in indirizzo di impegnare il Governo a fornire indirizzi alle Autorità competenti omogenei a quelli europei e assolutamente non più restrittivi per non innescare effetti distorsivi della concorrenza con i partner europei e anche a livello regionale.

Si esprime inoltre seria preoccupazione in merito alla **manca di misure atte a semplificare quei procedimenti che riguardano casi di rinnovo di impianti, già autorizzati ai sensi del titolo III-bis**

della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 che non sono interessati da varianti sostanziali o anche, addirittura, casi di rinnovo di impianti le cui condizioni di esercizio autorizzato rimangono immutate rispetto all'autorizzazione originariamente concessa. Entrambe le casistiche, si ritiene, non possano e non debbano essere interessate da un nuovo iter autorizzatorio ordinario bensì da “**procedure light**” (ad esempio riduzione delle tempistiche di rilascio del provvedimento da 150 gg a 90 gg) che potrebbero avere il duplice obiettivo di:

- mantenere alto il livello di tutela ambientale in quanto ci si riferisce a rinnovi autorizzativi su impianti che non hanno subito modifiche sostanziali strutturali e/o di funzionamento e continuano ad operare in ottemperanza alle disposizioni autorizzative già rilasciate;
- accelerare il rilascio del provvedimento senza appesantire ulteriormente gli uffici della pubblica amministrazione preposti al rilascio.

Su tale punto si chiede pertanto alle Spettabili Commissioni in indirizzo di impegnare il Governo a individuare misure semplificate per tener conto di queste fattispecie di rinnovi non impattanti.

Emerge inoltre il **crescente rilievo rispetto le emissioni odorigene**. Pur comprendendo la necessità di affrontare un tema particolarmente sentito dai territori, previsto peraltro dalla Direttiva in recepimento, riteniamo tecnicamente discutibile una sostanziale equiparazione delle emissioni odorigene alle altre emissioni industriali. Le emissioni convogliate in atmosfera, gli scarichi idrici o altri parametri ambientali sono infatti generalmente misurabili mediante metodologie standardizzate e riconducibili in modo oggettivo e diretto all'impianto che le genera. Gli odori, al contrario, presentano una componente di aleatorietà intrinseca che le altre matrici ambientali non possiedono. La percezione odorigena dipende infatti da numerosi fattori esterni, quali condizioni meteorologiche, direzione e intensità del vento, caratteristiche orografiche del territorio, presenza di altre sorgenti emissive e, non da ultimo, sensibilità dei singoli recettori. Per tale motivo appare irragionevole assimilare le emissioni odorigene alle altre emissioni ambientali. Un conto è il superamento di un parametro tecnico misurato secondo metodologie certe e riproducibili; altro conto è la gestione di fenomeni che, per loro natura, presentano una significativa variabilità e una componente percettiva non completamente controllabile dal gestore. Il rischio è quello di esporre gli operatori a contestazioni e prescrizioni fondate su elementi caratterizzati da un livello di oggettività significativamente inferiore rispetto alle altre matrici ambientali, con conseguente incremento dell'incertezza giuridica e operativa.

Infine, si pone in evidenza il nuovo Articolo 33 bis, che prevede esplicitamente il risarcimento del danno alla salute umana a carico delle persone fisiche (non solo delle persone giuridiche): *“le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili”*.

Le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti rappresentano oggi un comparto industriale importante per il Paese non solo per il servizio pubblico essenziale che forniscono ma anche per il contributo in termini di approvvigionamento di materie (seconde) e di produzione di energia, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione e resilienza del nostro Paese e del nostro sistema produttivo.

In tale ottica auspichiamo che i temi richiamati nella presente memoria possano essere prese in considerazione dalle Spettabili Commissioni nella formulazione del previsto parere.

Nel ringraziare per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Roma, 17 luglio 2026

p.81158